FINANZIAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO DELLA SCUOLA NEL QUINQUENNIO DAL 1966 AL 1970

Art. 14

Trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali

Per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo provenienti da localita', frazioni o comuni viciniori ad una sede di scuola statale o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale e sussistano obiettive difficolta' di accesso, nonche' per il trasporto gratuito degli alunni degli istituti professionali statali, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme: per il 1966..... L. 1.400 milioni per il 1967..... L. 4.100 milioni per il 1968..... L. 4.600 milioni per il 1969..... L. 5.200 milioni per il 1970..... L. 6.900 milioni Il servizio di trasporto puo' essere affidato ai patronati scolastici e relativi consorzi provinciali, ad enti locali territoriali ed amministrazioni pubbliche e, quando si tratti di provvedere al trasporto di alunni degli istituti professionali, ai singoli istituti. Gli assuntori del servizio hanno l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possano derivare nella esecuzione del trasporto. Gli enti locali sono autorizzati ad intervenire con loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma. L'erogazione delle somme destinate all'organizzazione del servizio di trasporto gratuito e' disposta, sotto forma di contributi, a favore degli enti, delle amministrazioni e degli istituti indicati nel secondo comma del presente articolo. Su tali fondi e' autorizzata la concessione di sussidi agli alunni a titolo di rimborso, parziale o totale, delle spese di viaggio sostenute quando non possano fruire del trasporto gratuito.

Versione in vigore dal 2 settembre 1970, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970
Estremi	Legge 31 ottobre 1966, n. 942

Titolo	II — Assistenza agli alunni degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria e artistica
Capo	II — Trasporto degli alunni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/finanziamento-del-piano-di-sviluppo-della-scuola-nel-quinquennio-dal/art-14-trasporto-degli-alunni-della-scuola-dell-obbligo-e-degli-istituti/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it